

Oggetto: Approfondimento sul decreto segnaletica stradale per attività lavorative in presenza di traffico veicolare

Con il documento Ance del 25 febbraio dal titolo “Pubblicato in Gazzetta Ufficiale un decreto sulla segnaletica stradale” è stata data notizia della pubblicazione del decreto 22 gennaio 2019 recante criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione di segnaletica stradale destinata ad attività lavorative in presenza di traffico veicolare.

Il decreto entrerà in vigore il 15 marzo prossimo, abrogando quello del 4 marzo 2013.

La revisione, l’integrazione e la modifica delle procedure riportate nel decreto, da effettuarsi anche sulla base delle statistiche degli incidenti in presenza di cantieri stradali, erano previste all’articolo 6 del testo del 2013.

Come evidenziato nel documento summenzionato, la nuova stesura della norma chiarisce definitivamente, come richiesto più volte da Ance, che i destinatari dei corsi di formazione sono i lavoratori e preposti addetti alle attività di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata ad attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare **e non tutti i lavoratori che svolgono attività lavorative in presenza di traffico veicolare (punto 2 dell’allegato II).**

Il decreto ha mantenuto la stessa articolazione di quello del 2013: sette articoli e due allegati.

Le modifiche più importanti sono riportate negli allegati.

L’allegato 1 contiene “Criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare” ed ha subito diverse integrazioni.

Tra queste si segnala che, al punto 1, è stato aggiunto un capoverso volto a rafforzare le intese bilaterali. Infatti, le associazioni dei datori di lavoro, i gestori delle infrastrutture e le organizzazioni sindacali dei lavoratori dei settori dell’edilizia e dei trasporti, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, promuovono intese destinate a rafforzare le competenze e le azioni di intervento degli RLS, degli RLST o di sito e a garantire l’esercizio del diritto di accesso nei cantieri stradali e autostradali.

Al punto 7.6 c’è stata un’integrazione della procedura relativa ai cantieri mobili.

Per quanto riguarda l’allegato II “Schema di corsi di formazione per preposti e lavoratori, addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”, si riporta, di seguito, un raffronto dei due testi, laddove sono intervenute modifiche sostanziali.

2. Destinatari dei corsi

TESTO DEL 2013	TESTO DEL 2019
<p>2. Destinatari dei corsi</p> <p>I corsi sono diretti a: lavoratori adibiti all’installazione ed alla rimozione della segnaletica di cantieri stradali in presenza di traffico o comunque addetti ad attività in presenza di traffico; preposti alle attività di cui all’articolo 1 del presente decreto.</p>	<p>2. Destinatari dei corsi</p> <p>I corsi sono diretti a lavoratori e preposti addetti alle attività di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare</p>

3. Soggetti formatori e sistema di accreditamento

TESTO DEL 2013	TESTO DEL 2019
<p>3. Soggetti formatori e sistema di accreditamento</p> <p>Sono soggetti formatori del corso di formazione e del corso di aggiornamento:</p> <p>le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (ad esempio, le Aziende sanitarie locali) e della formazione professionale;</p> <p>il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante il personale tecnico impegnato in attività del settore della sicurezza sul lavoro;</p> <p>l'INAIL;</p> <p>le Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, nel settore dei lavori edili e di ingegneria civile;</p> <p>gli Organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia e dei trasporti;</p> <p>le scuole edili</p>	<p>3. Soggetti formatori e sistema di accreditamento</p> <p>Sono soggetti formatori del corso di formazione e del corso di aggiornamento:</p> <p>le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (ad esempio, le aziende sanitarie locali) e della formazione professionale;</p> <p>il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante il personale tecnico impegnato in attività del settore della sicurezza sul lavoro;</p> <p>l'Ispettorato Nazionale Lavoro;</p> <p>l'INAIL;</p> <p>le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore dell'edilizia e dei trasporti;</p> <p>gli organismi paritetici quali definiti all'art. 2, comma 1, lettera ee), del d. lgs. n. 81/2008 per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 51 del d. lgs. n. 81/2008 istituiti nel settore dell'edilizia e dei trasporti;</p>

È stata inserita la specifica che le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori che possono erogare i corsi sono **quelle comparativamente più rappresentative sul piano nazionale**, nel settore dell'edilizia e dei trasporti.

La voce "scuola edile" è stata eliminata essendo, ovviamente, le scuole **ricomprese tra gli organismi paritetici** (definiti all'articolo 2, comma 1, lettera ee) del d. lgs. n. 81/2008), istituiti nel settore dell'edilizia e dei trasporti.

4. Requisiti dei docenti

TESTO DEL 2013	TESTO DEL 2019
<p>4. Requisiti dei docenti</p> <p>Le docenze vengono effettuate, con riferimento ai diversi argomenti, per la parte teorica, dal responsabile del Servizio di prevenzione e protezione aziendale con esperienza almeno triennale nel settore stradale, ovvero da personale con esperienza documentata, almeno triennale, nel settore della formazione o nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei cantieri stradali; e per quanto riguarda la parte pratica da personale con esperienza professionale nel campo dell'addestramento pratico, almeno triennale, documentata, nelle tecniche di installazione e rimozione dei sistemi segnaletici adottati per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale.</p>	<p>4. Requisiti dei docenti</p> <p>Le docenze vengono effettuate, con riferimento ai diversi argomenti, per la parte teorica, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale con esperienza almeno triennale nel settore stradale, ovvero da personale interno o esterno con esperienza documentata, almeno quinquennale, nel settore della formazione o nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei cantieri stradali. Per quanto invece riguarda la parte pratica, da personale con esperienza professionale documentata nel campo dell'addestramento pratico o nei ruoli tecnici operativi o di coordinamento, almeno quinquennale, documentata, nelle tecniche di installazione e rimozione dei sistemi segnaletici adottati per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale.</p> <p>Al termine del triennio successivo all'adozione del presente decreto, per la effettuazione di docenze riferite alla parte teorica, il personale esterno dovrà essere in possesso dei requisiti di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, del 6 marzo 2013, n. 65, con esperienza professionale nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei cantieri stradali.</p>

Il ministero ha chiarito che, per la parte teorica, la docenza può essere effettuata dal RSPP ovvero da personale interno o esterno con esperienza quinquennale (prima era triennale) nel settore della formazione o nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei cantieri stradali

È stato poi inserito, in linea con gli ultimi provvedimenti sulla formazione in materia di sicurezza, che, al termine del triennio successivo all'entrata in vigore del decreto, per le docenze riferite alla parte teorica, il personale esterno dovrà essere in possesso dei requisiti dei formatori, previsti dal decreto del 6 marzo 2013, n. 65, con esperienza professionale nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei cantieri stradali.

Punto 6.2 percorso formativo per i preposti

Il nuovo testo tiene conto, per i preposti, del percorso formativo del lavoratore.

Nel caso di un preposto che abbia già effettuato il percorso formativo del lavoratore, la formazione deve essere **integrata**, in relazione ai compiti da lui esercitati, **con un corso della durata di 4 ore più una prova di verifica finale** (nella vecchia stesura del decreto non si teneva conto dell'effettuazione delle 8 ore di corso da lavoratore).

Punto 10 Modulo di aggiornamento

TESTO DEL 2013	TESTO DEL 2019
<p>10. Modulo di aggiornamento</p> <p>L'aggiornamento della formazione dei lavoratori di cui al punto 2 va garantito, alle condizioni di cui al presente allegato, ogni quattro anni per mezzo di un corso teorico-pratico di durata minima di 3 ore, di cui 1 ora di contenuti tecnico-pratici, in caso di modifiche delle norme tecniche.</p> <p>I soggetti tenuti allo svolgimento dei corsi di cui al presente allegato che alla data di entrata in vigore del presente regolamento operano già nel settore da almeno 12 mesi, sono esonerati dal corso di formazione di cui al punto 5, essendo tenuti ad effettuare il corso di aggiornamento entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.</p>	<p>10. Modulo di aggiornamento</p> <p>L'aggiornamento della formazione dei lavoratori e dei preposti va garantito, alle condizioni di cui al presente allegato, distribuito nel corso di ogni quinquennio successivo al corso di formazione, per mezzo di interventi formativi della durata complessiva minima di 6 ore, in particolare in caso di modifiche delle norme tecniche e in caso di interruzione prolungata dell'attività lavorativa. Gli aggiornamenti formativi possono essere effettuati anche sui luoghi di lavoro.</p>

L'aggiornamento dei lavoratori e preposti, dal 15 marzo p.v., andrà distribuito nel corso di ogni **quinquennio** successivo al corso di formazione, per mezzo di interventi formativi della durata complessiva **minima di 6 ore**, in particolare in caso di modifiche delle norme tecniche e in caso di interruzione prolungata dell'attività lavorativa. Gli aggiornamenti possono essere effettuati **sui luoghi di lavoro**.

Rimangono dubbi interpretativi sul periodo transitorio e sulla possibile estensione della validità dei corsi di aggiornamento da quattro a cinque anni.

Da colloqui informali avuti con il ministero del lavoro, parrebbe che i corsi di aggiornamento in scadenza il 20 aprile 2019 dovranno essere completati entro quella data. Il successivo aggiornamento verrà poi completato nel quinquennio successivo alla data di effettuazione del corso.

Per quanto riguarda i corsi effettuati entro quattro anni dalla data di entrata in vigore (aprile 2017), il cui aggiornamento doveva essere completato nel 2021, parrebbe rimanere valida la scadenza del 2021. Il successivo aggiornamento verrà poi completato nel quinquennio successivo alla data di effettuazione del corso.

Al proposito si fa riserva di fornire ulteriori indicazioni.